

Codice A2009B

D.D. 14 giugno 2022, n. 111

Rettifica parziale della determinazione dirigenziale n. 105/A2009B/2022 del 08/06/2022 e dell'Allegato schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività inerenti la gestione dei ristori di cui alle lettere b) e c) del dispositivo della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021. CUP J11C22000250002.



ATTO DD 111/A2009B/2022

DEL 14/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

OGGETTO: Rettifica parziale della determinazione dirigenziale n. 105/A2009B/2022 del 08/06/2022 e dell'Allegato schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività inerenti la gestione dei ristori di cui alle lettere b) e c) del dispositivo della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021. CUP J11C22000250002.

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore scrivente n. 105/A2009B/2022 del 08/06/2022 avente per oggetto "D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". D.L. 41/2021, art. 2, comma 2, lett. C, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività inerenti la gestione dei ristori di cui alle lettere b) e c) del dispositivo della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021. Impegno delegato di spesa di euro 148.105,68 (IVA inclusa), a titolo di oneri di gestione sul capitolo 110886 del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022-2023 e conseguenti registrazioni contabili. CUP J11C22000250002."

Dato atto che con la sopraccitata determinazione dirigenziale veniva, tra l'altro, previsto di:

- approvare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A., allegato e parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, inerente l'affidamento della gestione relativa all'erogazione del Bonus una tantum alle attività di cui alle lettere b) e c) del dispositivo della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021, aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici, con l'Appendice relativa alla "Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679";
- trasmettere il contratto alla Direzione Competitività per la sottoscrizione congiunta per le parti di rispettiva competenza;
- avviare la ricezione delle domande in data 13/06/2022, con chiusura in data 30/06/2022;
- far rientrare gli aiuti nel Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea con la

Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e prorogato fino al 30 giugno 2022 con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 “Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine” e, qualora la concessione degli aiuti fosse intervenuta oltre il predetto termine, essa avrebbe dovuto operare nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Considerato che il contratto sopra richiamato verrà sottoscritto unicamente dal Responsabile del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori e che pertanto lo stesso non dovrà essere trasmesso alla Direzione Competitività per la sottoscrizione congiunta per le parti di rispettiva competenza.

Considerato altresì che, al fine di poter caricare i dati delle imprese beneficiarie nel Registro Nazionale degli Aiuti entro il termine di scadenza del Quadro Temporaneo previsto per il 30 giugno 2022, il termine ultimo per la presentazione delle istanze deve essere necessariamente anticipato al 22 giugno 2022.

Dato atto infine che per ragioni tecniche legate all’applicativo per la presentazione delle domande, il termine di apertura è stato posticipato al 14 giugno 2022.

Si rende necessario:

- approvare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A. aggiornato, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente l'affidamento della gestione relativa all'erogazione del Bonus una tantum alle attività di cui alle lettere b) e c) del dispositivo della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021, aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici, con l’Appendice relativa alla “Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679”;
- prevedere, tramite pubblicazione di apertura dei termini sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l’avvio degli aiuti di cui alle lettere b) e c) della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021 in data 14/06/2022 con chiusura in data 22/06/2022;
- prevedere che attualmente gli aiuti siano concessi esclusivamente entro il termine di scadenza del Quadro Temporaneo previsto per il 30 giugno 2022 e non in regime di “de minimis” come erroneamente indicato nella D.D. n. 105/A2009B/2022 del 08/06/2022 rettificata con il presente atto.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della D.G.R 13 ottobre 2014, n. 7-411, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. Claudio Marocco, Dirigente Responsabile del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori firmatario del presente provvedimento.

Il provvedimento non determina ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";
- la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- la L.R. n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la L.R. n. 6 del 29/4/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n. 1-4970 del 04/05/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.

determina

a) di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A. aggiornato, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente l'affidamento della gestione relativa all'erogazione del Bonus una tantum alle attività di cui alle lettere b) e c) del dispositivo della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021, aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici, con l'Appendice relativa alla "Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679";

b) di prevedere, tramite pubblicazione di apertura dei termini sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l'avvio degli aiuti di cui alle lettere b) e c) della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021 in data 14/06/2022 con chiusura in data 22/06/2022;

c) di prevedere che gli aiuti siano concessi esclusivamente entro il termine di scadenza del Quadro Temporaneo previsto per il 30 giugno 2022;

d) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. Claudio Marocco, Dirigente

Responsabile del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori;

e) di dare atto che tutti gli altri elementi e condizioni previsti dalla determinazione dirigenziale n. 105/A2009B/2022 rimangono invariati.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi degli artt. n. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco

Allegato

Rep.-n.

REGIONE PIEMONTE

ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007 SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITA’ PER L’EROGAZIONE DEI SOSTEGNI DI CUI ALLA DGR 34-4487 DEL 29 DICEMBRE 2021, LETTERE B) E C) RIGUARDANTI I RISTORANTI E LE ATTIVITA DI RISTORAZIONE MOBILE DI CUI AL CODICE ATECO 56 ED ALTRE ATTIVITA ECONOMICHE AVENTI UNITA LOCALE INDICATI NELL’ALLEGATO B DELLA DELIBERAZIONE STESSA

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Settore Commercio e terziario - Tutela dei consumatori della Direzione Cultura e Commercio, in persona del dott. _____, nato a _____ il __/__/____, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Via Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale dott.ssa _____, nata a _____ il __/__/____, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio _____ di _____, in data 28.1.2022, rep. n. 4491, registrata a Torino in data

3.2.2022 n. 4729, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del _____, nel seguito “Finpiemonte” nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con D.G.R. n. 7-4231 del 30 novembre 2021 si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 18.783.151,00 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 al fine di consentire l'introito del trasferimento statale; si è altresì assegnata la somma di Euro 18.783.151,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021 "*Trasferimenti a Finpiemonte Spa da destinare a contributi a favore di imprese turistiche, come definite ai sensi art. 4 del codice di cui all'allegato 1 al D.lgs 23 maggio 2022 n. 79 localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (art. 2 comma 2, lett. c) DL 41/21 convertito, con modificazioni in l. 69/2021)*";

f. con D.G.R. n. 66-4434 del 22 dicembre 2021 si è provveduto all'iscrizione a Bilancio della somma di Euro 7.633.285,00 sul cap. di entrata 20479 del Bilancio di gestione 2021 ed è stata assegnata la somma di Euro 7.633.285,00 sul capitolo di spesa 173379 del Bilancio di gestione 2021-2023, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale, anno 2021, portando la dotazione di risorse del suddetto capitolo a euro 26.416.436,00;

g. con D.G.R. 34-4487 del 29 dicembre 2021 è stata assegnata la somma di Euro 26.416.436,00 sul capitolo di spesa 173379 del bilancio di gestione 2021-2023, anno 2021 da destinare al sostegno delle categorie economiche indicate, al fine di contrastare l'emergenza da COVID 19 ed è stato disposto,

in continuità con la gestione dei precedenti ristori una tantum a fondo perduto, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti;

h. con il medesimo provvedimento deliberativo sono state individuate le categorie dei beneficiari ubicate nei Comuni rientranti nei comprensori sciistici e le macro categorie dei codici ATECO degli stessi ed è stato ripartito l'importo complessivo nelle diverse categorie di beneficiari come di seguito riportato:

- € 5.646.026,30 a sostegno delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 34-4487 del 29 dicembre 2021;

- € 4.500.000,00 a sostegno dei ristoranti e attività di ristorazione mobile di cui al codice ATECO 56, importo non concedibile se il beneficiario ha già usufruito nel bonus di cui al punto precedente;

- € 17.416.436,00 a sostegno di altre attività economiche aventi unità locale indicati nell'allegato B alla D.G.R. n. 34-4487;

E' stato altresì stabilito:

- che nel caso le risorse destinate a un raggruppamento di imprese di cui al punto a), b) o c) della succitata deliberazione risultassero superiori alle domande presentate, tale eccedenza potrà essere ripartita tra gli altri raggruppamenti;

- che eventuali eccedenze derivanti dall'attuazione della Deliberazione possano essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

- di demandare alle Direzioni regionali competenti l'adozione degli atti e dei

provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della Deliberazione medesima, ivi compresa l'approvazione delle modalità operative e dei termini per la presentazione delle istanze di contributo;

- di dare atto che gli aiuti sono concessi sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo", avente come base giuridica nazionale l'articolo 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. che attua la Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche (c.d. Temporary Framework);

i. con determinazione dirigenziale n. 441 del 29 dicembre 2021 è stato accertato l'importo complessivo di Euro 26.416.436,00 sul capitolo di entrata 20479, è stato impegnato a favore di Finpiemonte l'importo di Euro 26.416.436,00 sul capitolo 173379 del bilancio di gestione 2021-2023, anno 2021 ed è stata approvata una prima offerta di servizio presentata da Finpiemonte per la gestione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021;

j. con determinazione dirigenziale n. _____ del __/__/_____ è stata approvata l'offerta di servizio, così come integrata da Finpiemonte S.p.A. ed è stato stabilito che:

- la sottoscrizione del contratto sia effettuata dal Responsabile del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori della Direzione Cultura e Commercio;

- gli aiuti sono concessi sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo" avente come base giuridica nazionale l'articolo

54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., e della Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, con la quale la Commissione europea ha approvato la proroga del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 (c.d. Temporary Framework) fino al 30 giugno 2022.

Le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto delle attività volte alla gestione dei ristori previsti per le seguenti categorie di beneficiari:

- ristoranti e attività di ristorazione mobile (lettera b) della D.G.R. n. 34-4487 del 29 dicembre 2021);

- altre attività economiche indicate all'Allegato B alla D.G.R. n. 34-4487 del 29 dicembre 2021 (lettera c) della medesima);

nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione dei ristori di cui alle lettere b) e c) della D.G.R. n. 34-4487 del 29 dicembre 2021, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla medesima D.G.R., nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, le misure d'aiuto, prevedono l'erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di ristoro alle attività svolte nei comuni dei comprensori sciistici colpite dalle chiusure stabilite per l'emergenza Covid

19, i cui elenchi, verranno forniti a Finpiemonte da Regione Piemonte per tramite di Unioncamere.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte, per l'attivazione dei ristori destinati ai ristoranti e alle attività di ristorazione mobile di cui al codice ATECO 56 (per un importo pari a Euro 4.500.000,00) e alle altre attività economiche di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato B della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021 (per un importo pari a Euro 17.416.436,00) aventi entrambi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici, le seguenti attività:

- a. supporto nell'impostazione del flusso operativo attraverso il quale viene definito l'elenco dei beneficiari a cui erogare i contributi, con i relativi importi;
- b. ricezione istanze e registrazioni anagrafiche;
- c. controlli sull'eventuale presenza di domande già presentate dallo stesso beneficiario sulla categoria a) Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere per l'eventuale archiviazione delle domande sulla categoria b) ristorazione ATECO 56;
- d. erogazione dei contributi, registrazione aiuti erogati sul Registro Nazionale degli Aiuti;
- e. servizio di assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;
- f. evasione richieste effettuate dall'affidante (comunicazione periodica alla Direzione regionale Cultura e Commercio degli importi erogati ai

singoli beneficiari) e dalle autorità pubbliche;

g. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

h. predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro;

i. sviluppo del sistema informativo necessario per la ricezione delle istanze e per l'erogazione dei contributi (sviluppo piattaforma Csi).

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Con D.D. n. 441 del 29/12/2021, la Regione ha trasferito a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare per € 26.416.436,00.

Finpiemonte è autorizzata a trasferire su un conto corrente dedicato, sempre intestato a Finpiemonte, le somme necessarie ad erogare i contributi previsti.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi trasferiti con determinazione dirigenziale n. 441 del 29/12/2021 e

quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata sino al 31/12/2023, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, dove verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa, sulla base di quanto contenuto nell'Avviso pubblico e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte

un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Cultura e Commercio (a mezzo pec con protocollo n. ____ del _____), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in:

Euro 121.398,10 (IVA esclusa), per complessivi Euro 148.105,68 (IVA inclusa), quale importo complessivo per il periodo 2022-2023, articolato nelle diverse annualità come segue:

- anno 2022: Euro 77.243,83 (IVA esclusa), per complessivi Euro 94.237,47 (IVA inclusa);

- anno 2023: Euro 44.154,27 (IVA esclusa), per complessivi Euro 53.868,21 (IVA inclusa);

per l'erogazione di un bonus una tantum alle seguenti attività, aventi unità locale o operativa in Piemonte nei Comuni dei comprensori sciistici:

- ristoranti e attività di ristorazione mobile - lettera b) - di cui al codice ATECO 56 (bonus una tantum a fondo perduto pari a Euro 3.000,00, l'importo non è concedibile se il beneficiario ha già usufruito nel bonus di cui alla lettera a) della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021);

- altre attività economiche - lettera c) - di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato B della D.G.R. n. 34-4487 del 29/12/2021 (bonus una tantum a fondo perduto pari a Euro 2.300,00).

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 110886 "*Corrispettivi per attività svolta da Finpiemonte S.p.A. per servizi affidati dalle Direzioni regionali*" annualità 2022-2023 del Bilancio

regionale 2022-2024, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all’articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle

condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause

dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e

sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552,

anno di riferimento 2022.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte, il Responsabile del Settore Commercio e terziario -

Tutela dei consumatori della Direzione Cultura e Commercio:

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A, il Direttore Generale:

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività riguardanti l'erogazione dei ristori di cui alle lettere b) e c) del dispositivo della D.G.R. n. 34-4487 del 29 dicembre 2021, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE s.p.a., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile del Settore Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori della Direzione Cultura e Commercio della Regione Piemonte quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile

con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso pubblico in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Sistema di ricezione delle domande (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.)

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali

audit da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.